LEGGE 28 GENNAIO 2005, n. 5

"Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica"

Art. 1 Finalità

Definire un quadro normativo per assicurare la coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche

Non compromettere la biodiversità

Garantire la qualità e tipicità della produzione agroalimentare nazionale

Art. 2 Principio di coesistenza

Riconosce la pari importanza delle diverse colture e quindi il principio di coesistenza

Stabilisce l'obbligo di evitare ogni forma di commistione tra sementi transgeniche e quelle convenzionali o biologiche

Prevede la necessità di tenere le filiere di produzione separate dalle altre

Nel rispetto del principio di coesistenza, l'introduzione di colture transgeniche deve avvenire senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti.

Art. 3

Rimette ad un decreto ministeriale (MIPAF) la definizione di norme quadro di coesistenza

Art. 4 Piani regionali di coesistenza

In coerenza con le norme quadro di coesistenza le Regioni e le Province autonome, adottano i piani regionali di coesistenza

Art. 5 Responsabilità

Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di coesistenza ha diritto di essere risarcito.

Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato danni derivanti dall'inosservanza del piano di coesistenza.

Analoga responsabilità grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione.

Il conduttore agricolo è esente da responsabilità nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di OGM

ADEMPIMENTI PER LA MESSA IN COLTURA DI OGM

- 1. Entro 15 giorni dalla messa in coltura darne comunicazione alle regioni o province autonome
- 2. Elaborare un piano di gestione aziendale sulla base del piano di coesistenza regionale
- 3. Adottare e conservare registri aziendali ove annotare le misure di gestione adottate

Art. 6 SANZIONI

Fatte salve le sanzioni in tema di emissione nell'ambiente di OGM, chiunque mette in coltura OGM, senza rispettare i piani di coesistenza regionali è punito con

la sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro

Chiunque fa coltivazioni transgeniche prima che siano adottati i piani regionali di coesistenza è punito con

l'arresto da 1 a 2 anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.